

## ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS TRA I COMUNI DI CUREGGIO E BOCA (ART. 15 DELLA L. 241/1990 E SMI)

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Fra i COMUNI DI:

- CUREGGIO di \_\_\_\_\_ Responsabile del Servizio
- BOCA in persona di \_\_\_\_\_ Responsabile del Servizio

Premesso che:

- l'art. 13, comma 2, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, prevede forme di cooperazione tra Comuni per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'art. 15, della l. 241/1990 e smi prevede tra l'altro la stipulazione di accordi tra pubbliche amministrazioni;
- l'art. 31 della L.R. 28.12.2007, n. 28, prevede tra l'altro lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- gli interventi relativi ai servizi suddetti sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, fatto salvo diverso accordo tra i Comuni interessati;
- il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31.01.1997, recante "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e la successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11.03.1997 che fornisce indicazioni per la sua applicazione, prevedono la possibilità dell'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti Locali o loro Consorzi per trasportare alunni e bambini, frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola materna abitanti in Comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti formalizzati;
- la normativa di cui sopra consente ai Comuni interessati di stipulare apposito accordo finalizzato al trasporto di alunni residenti in altro territorio.

Ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

### ART. 1 – OGGETTO E SCOPI

I Comuni di Cureggio e Boca ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e smi, stipulano il presente accordo per la gestione congiunta di alcune forme di trasporto alunni.

I suddetti Comuni si impegnano reciprocamente a consentire l'impiego del proprio scuolabus e del personale dipendente addetto alla guida del medesimo affinché si proceda al trasporto, nell'ambito del territorio di competenza dei Comuni aderenti, degli alunni frequentanti le locali scuole.

Tale servizio comprende il trasporto degli alunni dalle fermate autorizzate alle sedi scolastiche, esclusivamente sul territorio dei Comuni tra loro confinanti, ove compatibile con il servizio ordinario.

## ART. 2 – DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La durata del presente accordo viene stabilita in anni 3 con decorrenza dall'avvenuta sottoscrizione del presente atto da parte dei Comuni.

L'accordo potrà essere risolto:

- a) previo recesso di uno dei Comuni da notificarsi al Comune controinteressato almeno 1 mese prima dal momento in cui si intenderà procedere in tal senso;
- b) previo consenso dei Comuni aderenti;
- c) nei casi di unione o fusione di uno o di entrambi gli enti aderenti all'accordo.

Lo scioglimento avrà decorrenza ad intervenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali.

## ART.3 – MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI E DEL PERSONALE

Il servizio scuolabus di ognuno dei Comuni a favore dell'altro sarà svolto secondo gli orari, antimeridiani e pomeridiani, da determinarsi in relazione all'inizio ed alla fine delle lezioni secondo i percorsi già individuati sulla base delle diverse esigenze, con i mezzi, le risorse umane di cui si dispone, **secondo** gli orari scolastici, il calendario delle differenti attività didattiche e le residenze degli alunni iscritti al servizio, e comunque previa intesa tra le Amministrazioni.

## ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le consultazioni, le verifiche e il controllo di gestione del servizio saranno effettuate dal Sindaci dei Comuni convenzionati.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti al servizio di cui trattasi, si effettueranno con riunioni collegiali in cui interverranno i Sindaci o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

Il collegio dei Sindaci esprime il proprio parere su ogni argomento trattato.

## ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni aderenti all'accordo stabiliscono che, in considerazione della reciprocità e dell'equivalenza delle prestazioni, non si proceda ad alcun riparto di spesa, sia per ciò che attiene agli oneri diretti e riflessi dei dipendenti impiegati, sia per quel che riguarda i mezzi utilizzati.

## ART. 6 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Tutte le spese ed oneri fiscali relativi alla stipula dell'accordo sono divise in parti uguali tra i Comuni aderenti.

Il presente accordo sarà registrato solamente in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 26/06/72 n. 634.

Agli effetti fiscali il presente accordo è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 – tabella "B" – del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Comune di Cureggio: \_\_\_\_\_

Comune di Boca: \_\_\_\_\_